

Penale Sent. Sez. 5 Num. 10633 Anno 2019

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: PISTORELLI LUCA

Data Udiienza: 30/01/2019

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:

Scambia Gianni, nato a Roma, il 16/7/1936;

Scambia Enzo, nato a Montebello Ionico, il 12/10/1937;

Scambia Mario, nato a Montebello Ionico, il 6/1/1940;


avverso la sentenza del 20/10/2016 della Corte d'appello di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito per la parte civile l'avv. Nicola Santostefano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;





uditi per gli imputati l'avv. Bruno Poggio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato, ai soli effetti civili, la condanna di Scambia Gianni, Scambia Enzo e Scambia Mario per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e preferenziale loro rispettivamente contestati e commessi, nella loro qualità di amministratori di diritto o di fatto, durante la gestione della Saline Costruzioni s.a.s., dichiarata fallita nel corso del 2000. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere agli effetti penali nei confronti dei menzionati imputati per i medesimi reati perché estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

2.1 Il ricorso proposto con unico atto a firma del comune difensore nell'interesse di Scambia Gianni e Scambia Enzo articola dieci motivi.

2.1.1 Con il primo motivo viene dedotto il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe sostanzialmente mutuato l'impianto giustificativo della pronunzia di primo grado, senza procedere all'autonoma rielaborazione del compendio processuale alla luce delle doglianze svolte con il gravame di merito. Con il secondo motivo analogo difetto di motivazione viene dedotto in merito alla conferma delle statuizioni civili ed in particolare in relazione alla tipologia dei danni configurabili ed alla loro correlazione con le condotte contestate.

2.1.2 Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la mancata assunzione di una prova decisiva e segnatamente delle scritture ausiliarie estrapolate dalla memoria del computer in uso alla società - dove legittimamente erano conservate ai sensi dell'art. 2220 c.c. - solo successivamente alla redazione della relazione del curatore fallimentare a causa di un'anomalia nel funzionamento del dispositivo causata da un collaboratore di quest'ultimo, la quale sarebbe fondata esclusivamente sulle risultanze dei libri obbligatori vidimati e della sola documentazione ausiliaria rinvenuta in cartaceo presso la sede della fallita. Perizia tanto più necessaria in quanto precedentemente al fallimento la Guardia di Finanza aveva proceduto a fini fiscali ad accertamenti sulla contabilità sociale - compresa quella conservata su supporti informatici - appurando invece la regolarità della gestione con l'eccezione di tre operazioni, in relazione alle quali erano stati instaurati altrettanti procedimenti penali conclusi, peraltro, con il proscioglimento degli imputati.



2.1.3 Con il quarto motivo ed in relazione alla posizione di Scambia Gianni viene denunciata errata applicazione della legge penale per il difetto della prova del dolo intenzionale o di quello specifico necessario per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestatogli. Elemento soggettivo che la Corte territoriale avrebbe desunto esclusivamente dalla prova dell'elemento materiale del reato, in grado al più di dimostrare la negligente tenuta delle scritture contabili. Ed in proposito la motivazione della sentenza risulterebbe altresì contraddittoria nella misura in cui afferma in plurimi passaggi la mera sciattezza nella tenuta della contabilità, evocando per l'appunto un comportamento improntato alla colpa, piuttosto che al dolo.

2.1.4 Analoghi vizi vengono dedotti con il quinto motivo in merito alla ritenuta sussistenza in capo all'imputato del dolo relativo ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestatigli in riferimento ai finanziamenti infragruppo effettuati dalla fallita (capi H/1 e H/2). In tal senso la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto natura distrattiva ai trasferimenti in favore di Jonica Appalti s.p.a. ed a Salco due s.c.a.r.l., posto che tutte le menzionate società erano legate da rapporti fideiussori reciproci in virtù dei quali la crisi dell'una si sarebbe comunicata alle altre. Conseguentemente era interesse comune dei suddetti enti ricorrere al mutuo soccorso per fronteggiare le criticità emerse nella gestione di uno di loro e per evitare di ricorrere al circuito bancario per finanziarsi. Per come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, inoltre, i finanziamenti effettuati da Saline Costruzioni producevano interessi attivi regolarmente contabilizzati, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, il fatto che non siano mai stati riscossi non sarebbe sufficiente a qualificare l'operazione come gratuita. In definitiva, i finanziamenti incriminati troverebbero la loro causale nelle illustrate dinamiche di gruppo, mentre la produzione degli interessi attivi costituirebbe il vantaggio compensativo per la fallita idoneo ad escludere la fraudolenza della condotta imputata allo Scambia, nemmeno ricollegabile, come invece avrebbe fatto la Corte territoriale, alla circostanza che la Jonica Appalti sia successivamente fallita. Con il sesto motivo vengono invece dedotti vizi di motivazione in merito alla configurabilità dell'elemento soggettivo della contestata distrazione di fondi sociali (capo H/3) lamentandosi la mancata dimostrazione della consapevolezza da parte dell'imputato di dare agli stessi una destinazione diversa da quella propria.

2.1.5 Con il settimo motivo vengono riproposte le censure svolte nel quarto e nel quinto, con riguardo alla posizione di Scambia Enzo, lamentandosi anche in riferimento al medesimo l'assenza del dolo necessario per la configurabilità dei reati di bancarotta documentale e patrimoniale allo stesso contestati. In particolare, con riferimento al



primo dei reati menzionati, vengono sviluppate in maniera analitica le obiezioni relative alle singole irregolarità contabili imputate alla sua gestione, evidenziando come i periti nominati dal Tribunale abbiano concluso per il carattere sostanzialmente formale e non ostativo alla ricostruzione dei fatti gestionali oggetto delle medesime. Conclusioni che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente disatteso nel valutare quantomeno la sussistenza di un ragionevole dubbio circa la natura meramente colposa delle condotte contestate. Sempre con riguardo alla posizione di Scambia Enzo, con l'ottavo motivo si lamentano altresì vizi della motivazione in merito alla prova della sua consapevolezza, nella qualità di amministratore di diritto della fallita, dell'operato dell'amministratore di fatto della società e cioè Scambia Mario.

2.1.6 Con il nono motivo viene dedotta l'erronea applicazione della legge penale, evidenziandosi l'insussistenza del dolo dello Scambio Enzo in riferimento alle distrazioni in favore di Salco, Salco Due s.c.a.r.l., Jonica Appalti s.p.a., Consorzio Reggio 90 e Reggio Sviluppo s.p.a. imputategli ai capi B) e C). In tal senso si evidenzia innanzi tutto come i periti avrebbero ritenuto il flusso finanziario dalla fallita verso Salco Due coerente alle operazioni commerciali documentate tra le due società. In secondo luogo, il ricorrente lamenta come, alla luce dei principi affermati dalla sentenza Corvetta del 2012, non sia stata dimostrata la consapevolezza dell'imputato circa l'idoneità delle condotte addebitategli a determinare il dissesto di Saline Costruzioni. Dissesto invero palesatosi effettivamente solo un anno dopo i trasferimenti, mentre irrilevante sarebbe la circostanza che la società avesse in precedenza presentato un piano di risanamento, non essendo indicativa di un suo eventuale stato di sofferenza cronica. Quanto alla distrazione di crediti dal patrimonio personale dell'imputato contestata al capo C), nuovamente si rileva come all'epoca dell'operazione ancora non si fosse rivelata appieno la situazione di crisi del gruppo, con la conseguente esclusione dell'elemento rappresentativo tipico del dolo della bancarotta patrimoniale.

2.1.7 Con il decimo ed ultimo motivo viene eccepita l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'affermazione di responsabilità di Scambia Enzo per i fatti di bancarotta preferenziali contestati ai capi D) ed E). In proposito, quanto all'accensione delle ipoteche volontarie in favore del sistema bancario, il ricorrente deduce il difetto del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato, posto che l'operazione era volta a salvaguardare l'attività imprenditoriale nella ragionevole prospettiva di evitare il fallimento delle società del gruppo. Ed analoghe doglianze vengono avanzate con riguardo alla compensazione del credito vantato dall'imputato nei confronti della fallita.

2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di Scambia Mario articola due motivi.

2.2.1 Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione. Sotto un primo profilo si contesta l'attribuzione all'imputato della qualifica



di amministratore di fatto della fallita, posto che egli avrebbe costantemente svolto all'interno dell'azienda solo compiti tecnici, occupandosi esclusivamente della direzione dei cantieri, senza mai occuparsi della gestione societaria, nella quale si sarebbero avvicendati nel tempo i fratelli Gianni ed Enzo. In tal senso la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le due procure rilasciategli nel 1998, atteso che con le stesse gli venivano attribuiti solo poteri specificamente attinenti all'esecuzione delle opere appaltate alla società. Precisa altresì il ricorrente come alla successiva estensione della prima ai rapporti con il sistema bancario non è mai corrisposta una effettiva operatività finanziaria dell'imputato, come confermato dai direttori degli istituti di cui la fallita era cliente e come dimostrato dal fatto che all'epoca tutti gli affidamenti fossero stati già da tempo revocati. In difetto di un qualsiasi accertamento sul concreto esercizio dei poteri descritti nella procura, la stessa non potrebbe dunque fondare l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto. Qualifica che, secondo il ricorrente, non può essere desunta dall'esistenza del conto menzionato E/M, erroneamente attribuito ai soci e sul quale non risulta comunque che l'imputato abbia mai operato, né dalla cambiale a firma "Scambia" rinvenuta presso la fallita, che apposita consulenza ha escluso essere stata sottoscritta dal medesimo. In realtà tutta la documentazione societaria relativa al periodo di vigenza delle summenzionate procure riporta la firma dell'amministratore e coimputato Scambia Enzo, mentre, per quanto riguarda gli atti evocati dalla sentenza per dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nella gestione, gli stessi si riducono a semplici comunicazioni all'ufficio di collocamento in occasione della conclusione di lavori ovvero alle attestazioni della consegna di questi ultimi. In definitiva, la sentenza impugnata non è stata in grado di provare con la necessaria certezza che egli abbia posto in essere attività gestionali in maniera continuativa e non occasionale in ambiti significativi della vita aziendale, talchè, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., i giudici dell'appello avrebbero dovuto, invece che prendere atto della prescrizione dei reati addebitati allo Scambia, proscioglierlo nel merito anche agli effetti penali.

2.2.2 Sotto altro profilo il ricorrente denuncia il difetto dell'elemento soggettivo proprio dei suddetti reati, erroneamente identificato dalla Corte territoriale con il dolo generico, per di più inferito in concreto dalla mera sussistenza dei fatti materiali accertati. In tal senso la sentenza impugnata non avrebbe dimostrato – ed anzi contraddittoriamente escluso – che l'imputato abbia agito con l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori, finalità invece necessaria per la configurabilità soprattutto della fattispecie di bancarotta documentale ritenuta.

2.2.3 Con il secondo motivo viene dedotto difetto di motivazione in merito all'affermata responsabilità civile dell'imputato ed alla configurabilità dello stesso diritto della parte



civile al risarcimento del danno, profilo da ritenersi autonomo e distinto rispetto a quello della prova della sussistenza del reato. In tal senso il ricorrente richiede in principalità l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto ed in subordine con rinvio al giudice civile – e non a quello penale – per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell'interesse di Scambia Enzo e Scambia Gianni sono infondati e per certi versi inammissibili.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto eccepito, non si è limitata infatti a riportare stralci della motivazione della pronuncia di primo grado, ma ha adottato una tecnica redazionale del tutto legittima, alternando, peraltro solo in alcuni casi, la riproduzione dei menzionati brani all'elaborazione di originali argomentazioni tese a confutare le censure difensive ovvero all'illustrazione delle ragioni per cui le stesse non siano in grado di minare la tenuta delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale. Non sussiste dunque il vizio di legge denunciato dai ricorrenti, tanto che, con gli ulteriori motivi di ricorso, essi hanno sottoposto a critica proprio l'apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in riferimento a singoli punti della decisione. La possibilità, invece, che il giudice dell'appello possa aver omesso di rispondere a specifiche sollecitazioni difensive – pure eccepito nel prosieguo dell'impugnazione – non coinvolge la validità del provvedimento, ma rileva eventualmente ai fini della valutazione della sussistenza di specifici vizi della motivazione.

3. Inammissibile è anche il terzo motivo.

3.1 Per stessa ammissione dei ricorrenti le scritture ausiliarie custodite nel computer aziendale, rimasto temporaneamente inaccessibile, sono state comunque esaminate dal curatore fallimentare, quantomeno successivamente all'extrapolazione dei dati dal dispositivo. Peraltro dalla sentenza impugnata risulta come, ben prima del suo inceppamento, lo stesso curatore avesse potuto già esaminare tutti i dati memorizzati, provvedendo altresì a stampare parte dei mastrini nell'arco dei due anni precedenti al verificarsi dell'inconveniente (risultando dunque non veritiero – e comunque non documentato - quanto sostenuto dai ricorrenti in merito al fatto che il curatore, ai fini della redazione della relazione, avrebbe potuto consultare solo le scritture contabili obbligatorie). Non di meno, sempre per come esposto in sentenza, il curatore ha riferito come, anche alla luce della visione della documentazione registrata sul computer, le sue valutazioni in merito alla tenuta delle scritture contabili non dovevano



essere modificate. Infine, ancora dalla motivazione della sentenza emerge che i dati informatizzati, una volta recuperati nella loro integralità, sono stati trasferiti su supporti CD e consegnati ai consulenti del fallimento (e a quelli delle altre società collegate). I ricorrenti non precisano, dunque, quale sarebbe la documentazione che i giudici del merito si sarebbero rifiutati di acquisire - se cioè quella visionata dal curatore ovvero altra ed ulteriore -, né se la relativa richiesta fosse stata proposta ai sensi dell'art. 495 c.p.p., posto che per loro stessa ammissione il recupero definitivo dei dati dal computer ha avuto luogo nel corso dell'udienza preliminare e su iniziativa del G.u.p. (il che, tra l'altro, dimostra che gli stessi dati erano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero ed era dunque onere delle parti riversarli eventualmente in quello del dibattimento). Va infatti ribadito che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma c.p.p. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 841/13 del 18/12/2012, Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 41744 del 6/10/2015, D'Attilo, Rv. 264659).

3.2 Ma il motivo si rivela ulteriormente generico nella misura in cui non dimostra la decisività della prova di cui si lamenta l'omessa assunzione. Va infatti ricordato il costante insegnamento di questa Corte per cui la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p., esclusivamente quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (*ex multis* Sez. 6, n. 37173 del 11 giugno 2008, Ianniello, Rv. 241009; Sez. 2, n. 21884 del 20 marzo 2013, Cabras, Rv. 255817). E' infatti prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (*ex multis* Sez. 3, n. 27581 del 15 giugno 2010, M., Rv. 248105). Non di meno deve ribadirsi come sia onere del ricorrente esplicitare le ragioni per cui la prova di cui lamenta la mancata assunzione possa ritenersi decisiva nel senso illustrato, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione del suo oggetto - a meno che tale indicazione risulti sufficiente all'uopo per l'evidenza del suo significato - e ancor meno la sua mera menzione. In tal senso era dunque onere dei ricorrenti evidenziare quali



scritture ausiliarie fossero in grado di derubricare le lacune contabili rilevate dal curatore a mere irregolarità, specificando altresì, contestazione per contestazione, i motivi per cui la documentazione solo genericamente evocata, se effettivamente considerata, avrebbe costretto i giudici del merito ad assumere una diversa decisione, non potendosi certo ritenere assolto l'onere in questione attraverso la non meno generica evocazione della verifica fiscale effettuata precedentemente al fallimento.

4. Il quarto motivo è invece infondato.

4.1 Le sentenze di merito ed in particolare quella d'appello hanno ritenuto Scambia Gianni responsabile esclusivamente per l'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta prevista dall'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., reato per il quale è richiesto il dolo generico e non quello intenzionale e men che meno quello specifico. Infatti il suddetto elemento soggettivo è integrato dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio e del volume d'affari, non essendo per contro necessaria la specifica volontà indirizzata ad ottenere l'effetto di impedire quella ricostruzione e tantomeno di arrecare pregiudizio ai creditori (*ex multis* Sez. 5, n. 22109 del 11/05/2005, Veronesi, Rv. 231564; Sez. 5, n. 5264/14 del 17/12/2013, Manfredini, Rv. 258881).

4.2 L'evocazione da parte della Corte territoriale della confusione contabile rilevata dal curatore fallimentare non costituisce dunque la contraddittoria evidenza della convinzione dei giudici del merito circa la natura meramente negligente della condotta addebitata all'imputato, quanto piuttosto il ricorso ad una espressione di sintesi per indicare la sistematicità delle irregolarità contabili registrate e la loro idoneità ad ostacolare la ricostruzione della gestione della fallita, tanto più che nello sviluppo del discorso giustificativo tale "confusione" è stata contestualizzata in riferimento alle modalità della registrazione di specifiche operazioni, motivatamente ritenute espressive di una volontà in tal senso orientata in ragione della reiterazione e natura delle medesime.

5. Il quinto motivo è infondato al limite dell'inammissibilità. Va innanzi tutto ribadito il costante insegnamento di questa Corte per cui la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori della stessa (*ex multis* Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702). In tal senso gli interessi attivi sostanzialmente "figurativi" generati dai finanziamenti infragruppo non possono costituire un "vantaggio compensativo", anche solo al fine di escludere il dolo dell'imputato. Infatti, come logicamente argomentato



dalla Corte territoriale, questi era perfettamente consapevole della situazione in cui versavano le società destinatarie dei finanziamenti e della prospettiva solo virtuale del conseguimento degli interessi o della conservazione del relativo credito. In definitiva elevare la capogruppo a cassa delle controllate nella situazione in cui queste versavano è certamente contrario all'interesse dei suoi creditori, mentre non è chiarito nel ricorso quale sarebbe l'effettivo vantaggio compensativo che ne sarebbe derivato, posto che, come già detto, certo in tal senso non rileva la previsione di interessi di fatto meramente figurativi in favore della fallita, né è invocabile l'incrocio fideiussorio tra le diverse società, di cui dovrebbe dimostrarsi innanzi tutto l'originaria utilità nell'ottica della garanzia dei creditori della stessa fallita. Quanto alla configurabilità del dolo, è appena il caso di ricordare che per il reato di bancarotta patrimoniale è sufficiente quello generico, consistente nella volontarietà della condotta, posta in essere rappresentandosi il pericolo che ne può derivare, rappresentazione che nel caso di specie correttamente è stata inferita, come già accennato, alla consapevolezza da parte dell'imputato della situazione in cui versavano le controllate.

6. Infondato al limite dell'inammissibilità è anche il sesto motivo.

6.1 La sentenza impugnata ha affermato la natura distrattiva delle operazioni contestate nell'editto imputativo sub H/3 sulla base dell'accertato e reiterato (nonché non contestato) prelievo di risorse della fallita operato personalmente da Scambia Gianni senza che venisse rinvenuto riscontro contabile di tali operazioni, né emergesse giustificazione anche solo apparente delle medesime. La gestione extracontabile dei fondi della società da parte dell'amministratore è indubbiamente condotta che assume natura distrattiva, laddove non risulti o non ne venga dimostrata l'utilizzazione per finalità sociali.

6.2 In merito va innanzi tutto ricordato il consolidato orientamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (*ex multis* Sez. 5 n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, rv 243295). La costante elaborazione giurisprudenziale sul punto si ancora alla peculiare normativa concorsuale. Innanzi tutto l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie



di bancarotta fraudolenta. In secondo luogo, la legge fall., art. 87, comma 3 (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano la solo apparente inversione dell'onere della prova ascrivita al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere.

6.3 La prova così raggiunta circa la finalità extrasociale del distacco del bene dal patrimonio – prova invero non contestata con il ricorso che sul punto è oltremodo generico – ha legittimato la Corte territoriale a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato, implicitamente motivando dalla reiterazione delle condotte e dalla stessa natura extra-contabile delle operazioni, circostanze ritenute logicamente sintomatiche della consapevolezza da parte dell'imputato della natura distrattiva delle medesime.

7. I motivi dal settimo al nono, dedicati alla posizione di Scambia Enzo, sono in larga misura sovrapponibili a quelli testè esaminati e relativi a quella del coimputato Scambia Gianni, per cui, *in parte qua*, si rinvia a quanto illustrato in precedenza dovendosi assumere le medesime conclusioni.

7.1 Quanto alle specifiche obiezioni avanzate sulle singole operazioni oggetto di contestazione, deve ritenersi che si tratti di censure generiche nella misura in cui non si confrontano effettivamente con la motivazione della sentenza sul punto, limitandosi a riproporre interpretazioni alternative e soggettivamente orientate del compendio probatorio tendenti a sollecitare il giudice di legittimità alla rivalutazione dello stesso, senza evidenziare profili di manifesta illogicità del discorso giustificativo che sostiene la decisione impugnata.

7.2 Generiche e manifestamente infondate sono altresì le doglianze alla consapevolezza dell'imputato, nella sua qualità di amministratore di diritto, circa l'operato di Scambia Mario, indicato come amministratore di fatto. In proposito è opportuno innanzi tutto ribadire il costante insegnamento di questa Corte – evidentemente non considerato nella sua effettiva portata dal ricorrente – per cui l'amministratore di diritto risponde in



concorso con l'amministratore di fatto anche quando risulti aver avuto solo generica consapevolezza che quest'ultimo abbia posto in essere condotte depauperative del patrimonio sociale, senza che sia necessario provare che egli sia stato consapevole di tutti i singoli investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata (*ex multis* Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione; Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713). Peraltro la sentenza, nell'affermare che Scambia Mario sia concorso nei reati di cui si tratta quale amministratore di fatto della fallita, non ha inteso sostenere che Scambia Enzo fosse un mero prestanome del congiunto e che dunque si fosse sostanzialmente astratto dalla gestione della fallita. Né il ricorso prospetta quali sarebbero gli elementi che sosterebbero una siffatta conclusione. In realtà la lamentela è viziata in radice dalla presunzione (del tutto infondata) che amministratore di diritto e amministratore di fatto non possano concorrere attivamente nella gestione e cioè che il protagonismo dell'uno necessariamente escluda quello dell'altro.

7.3 Generiche sono poi le obiezioni fondate sulle conclusioni dei periti, che la Corte ha sottoposto a puntuale critica, con la quale il ricorrente non si è confrontato. Quanto poi all'evocazione dei principi affermati da Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta e altri, Rv. 253493, è appena il caso di ricordare come la successiva (ed invero anche quella antecedente) elaborazione giurisprudenziale (anche a Sezioni Unite) sia nel senso per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, essendo sufficiente aver cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività e come pertanto, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, non sia richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (*ex multis* Sez. Un., n. 22474 del 31 marzo 2016, Passarelli e altro, Rv. 266804 -05; Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi e altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17 luglio 2014, Simone, Rv. 261683). Ed in tal senso la provata (e non contestata) consapevolezza da parte dell'imputato dello stato di crisi in cui versavano la fallita e le altre società del gruppo è



dunque elemento più che sufficiente a confortare le conclusioni assunte sul punto dai giudici del merito.

8. Ancora generico si rivela il decimo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità di Scambia Enzo per i fatti di bancarotta preferenziale contestatigli. Il ricorso non tiene conto della situazione in cui versava il gruppo, circostanza invece logicamente valorizzata dalla Corte, nonché la specifica confutazione dalla medesima effettuata dei rilievi difensivi, compresi quelli relativi alla presunta rilevanza della compensazione. Infine altrettanto generico è il secondo motivo, comune ad entrambe gli imputati. I ricorrenti infatti concentrano le loro censure relative alla giustificazione della conferma delle statuizioni civili sulla parte conclusiva della sentenza, senza considerare che questa rinvia implicitamente all'intero apparato argomentativo sviluppato a dimostrazione dei fatti distrattivi, comprensiva del danno monetario conseguito alla fallita.

9. Il ricorso proposto nell'interesse di Scambia Mario è invece fondato nei limiti di seguito esposti. In particolare fondate devono ritenersi le doglianze svolte con il primo motivo in merito all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita, con conseguente assorbimento di tutte le altre. Sul punto la Corte territoriale ha invero evidenziato gli elementi da cui ha logicamente inferito la conclusione censurata, ma la tenuta del ragionamento sviluppato in sentenza risulta irrimediabilmente compromessa dall'omessa confutazione delle obiezioni svolte con il gravame di merito sull'effettività delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici dell'appello ovvero sul significato probatorio realmente attribuibile alle medesime. In tal senso la sentenza non ha affrontato i rilievi sulla coerenza delle procure conferite all'imputato con i compiti di direzione tecnica dei cantieri, né la questione della effettiva attivazione dei poteri di gestione finanziaria e della eventuale rilevanza in concreto di tale aspetto. Analogamente non ha risposto alle obiezioni relative all'effettiva operatività dello Scambia sul conto E/M, né ha rivelato le ragioni per cui lo stesso dovrebbe ricondursi anche alla sua persona. Pur registrando le obiezioni relative all'attribuibilità della firma "Scambia" all'imputato, la Corte nemmeno ha spiegato perché il titolo rilevarebbe ai fini della prova del suo ruolo gestorio nel caso in cui tale firma non risultasse a lui riconducibile, né si è premurata di confutare le consulenze calligrafiche versate in atti dalla difesa. Infine non si è confrontata con le contestazioni svolte dalla difesa in merito al significato ed alla portata degli atti ritenuti indicativi dell'attività gestoria, anche solo per confutare la veridicità dei presupposti fattuali della critica svolta in proposito dall'imputato. Tali lacune motivazionali minano la tenuta

dell'apparato giustificativo e impongono dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

10 I ricorsi di Scambia Gianni e Scambia Enzo devono invece essere rigettati e gli imputati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a Scambia Mario con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Rigetta i ricorsi di Scambia Gianni e Scambia Enzo e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.

Così deciso il 21/11/2018